

## CONVENZIONI E ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

### 1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'**accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014**. In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

#### Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a Castel San Giovanni (PC), entrambi o almeno uno dei due
- oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Castel San Giovanni (PC);
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Castel San Giovanni (PC) l'atto di matrimonio
- non abbiano tra loro (circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno) figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

#### Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile per redigere l'accordo sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dagli stessi e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

- **Conferma dell'accordo**

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

## **Costo**

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da versare tramite bollettino postale che sarà consegnato ai coniugi in occasione della stesura dell' accordo.

## **Modifica degli accordi**

E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relative a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali .

## **2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)**

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .

## **Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile**

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.

Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo

**(usare formato pdf firmato digitalmente)** al seguente indirizzo:

[comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it) oppure tramite lettera raccomandata o consegna a mano al Protocollo generale.